

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'AVO ARONA DEL 27/04/2019

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 14.30 in Arona, presso la sala polifunzionale della Casa di Riposo di Arona, in Via Mottarone 19, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione AVO Arona.

L'Assemblea era stata convocata con lettera raccomandata a mano datata 8 aprile 2019 ai 103 Soci aventi diritto di voto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- Adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore

La Presidente sig.ra Riva Silvia chiama alle funzioni di segreteria la Consigliera Sig.ra Galeazzi Maria Grazia.

La Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie attualmente vigenti, che sono presenti 44 Soci e sono state consegnate 44 deleghe per un totale di 88 votanti. Pertanto, essendo stato raggiunto il quorum richiesto che era pari a 69, 2/3 del numero dei Soci, la Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

La Presidente, dopo aver ringraziato i Soci presenti, passa alla trattazione dell'ordine del giorno, evidenziando l'importanza dell'adeguamento dello Statuto sociale, reso indispensabile dall'abrogazione della Legge 266 che aveva regolamentato il settore del volontariato prima del D.L. 117 del 03/07/2017, decreto che stabilisce nuove regole per quanto riguarda gli Enti appartenenti al Terzo Settore, in cui rientra l'Associazione AVO Arona.

La Presidente precisa che l'adesione al Terzo Settore è facoltativa, ma si rende obbligatoria per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) come la nostra, che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione fino ad oggi vigente, precisando che la nuova non è stata del tutto stravolta, ma adeguata e modificata.

La Presidente sottolinea l'importanza dell'aiuto ricevuto dal Centro Servizi del Volontariato di Novara che, oltre ad avere istituito conferenze informative sulla nuova normativa, ha provveduto poi a controllare l'adeguatezza del nostro nuovo statuto prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Conferma inoltre che Il presente Statuto modificato era stato già studiato e concordato nelle sue modifiche con alcuni Consiglieri che se ne erano fatti carico.

Al termine della lettura i Soci vengono chiamati alla discussione ed alla approvazione per votazione dello Statuto.

Dopo ampia discussione L'Assemblea, con voto per alzata di mano, **delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto sociale**, che viene allegato al presente atto formando parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che nello specifico verrà depositato in Agenzia delle Entrate ed in Regione Piemonte.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricato della sottoscrizione del presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Signora Maria Grazia Galeazzi

La Presidente

Signora Silvia Cristina Maria Riva

Registrato a Borgomanero 15/5/2019 N. 613 Mod. 3
Imposta sostitutiva _____ versamento effettuato
in data _____ a _____
per € _____

Firma ex delega del Direttore Provinciale,
SALVATORE SANGRANZI

IL FUNZIONARIO
Santo Tiano



STATUTO

Della

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ARONA ODV"
(A.V.O. ARONA ODV)**

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
in data 27/04/2019**

STATUTO A.V.O. ARONA

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Volontari Ospedalieri Arona ODV" in sigla e di seguito A.V.O ARONA ODV o semplicemente "Associazione". C.F. 90005540035

L'Associazione è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto a rogito del Notaio Dottor Antonio Viglino Rep. Gen. N. 41897/7615 del 30 giugno 1983.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 - Durata dell'associazione.

La durata dell'ODV non è predeterminata e ha durata illimitata nel tempo. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite dall'Art.9 del presente Statuto.

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O Arona ODV ha sede legale nel Comune di Arona in Via San Carlo 11 presso il Presidio Sanitario Territoriale dell'ASL NO.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro

L'ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la

STATUTO A.V.O. ARONA

sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici; negli ambulatori aiuta gli utenti a raggiungere la stanza prefissata

d) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del Codice. In tal caso il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 Codice.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione, per l'attività prestata su mandato del Consiglio

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 Codice.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In

STATUTO A.V.O. ARONA

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

L'AVO ODV è associata all'AVO regionale Piemonte e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 5 – Associati

L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato ai sensi dell'Art.32 del Codice

L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O Arona ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie della durata massima di circa 100 ore;
- c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;
- d) dichiarino la propria disponibilità ad un fattivo coinvolgimento nella vita associativa;
- e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
- f) abbiano un' adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
- g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima.

STATUTO A.V.O. ARONA

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l'interessato può fare ricorso all'assemblea dei soci .

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio è intrasmissibile

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- 1) la morte;
- 2) il recesso;
- 3) l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 b.
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento

STATUTO A.V.O. ARONA

cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a. Ogni associato ha il diritto di

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea; la quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 100 ore di servizio.

STATUTO A.V.O. ARONA

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente

Art. 9- Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun associato può rappresentare più di tre associati in Assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa e la relazione di missione ai sensi dell'Art.13 del D.L.117/2017
- approvare impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;

STATUTO A.V.O. ARONA

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione delle attività diverse ai sensi dell'Art.4 del presente Statuto
- delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo consegna al socio brevi manu,, a mezzo di posta elettronica, telematica, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione

STATUTO A.V.O. ARONA

qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici; resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo.

STATUTO A.V.O. ARONA

Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti
- nominare i responsabili e coordinatori di settore;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

STATUTO A.V.O. ARONA

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La convocazione è inoltrata per iscritto. In difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

I verbali delle sedute, redatti a cura del segretario (o in sua assenza da consigliere proposto dal Presidente), sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;

STATUTO A.V.O. ARONA

- g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
- i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 12 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 13- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate per quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature sia per il Direttivo che per il ruolo di Presidente.

Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

STATUTO A.V.O. ARONA

Art. 14 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Art. 15 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- attività diverse di cui all'Art.4 del presente Statuto

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti possono essere effettuate dal Presidente e da persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

STATUTO A.V.O. ARONA

Art. 16 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 18 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari / tirocinanti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

STATUTO A.V.O. ARONA

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.